

In deroga all'articolo 28 quaterdecies, gli Stati membri determinano il controvalore in moneta nazionale dell'importo summenzionato, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 69/169/CEE.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° aprile 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. In deroga al paragrafo 1, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° gennaio 1998 per le merci importate dai viaggiatori che entrano nel territorio tedesco attraverso una frontiera terrestre che la collegano ai paesi diversi dagli Stati membri o membri dell'EFTA oppure nel corso delle navigazione costiera in provenienza da tali paesi.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo di tutte le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 1994.

Per il Consiglio
Il Presidente
Y. PAPANTONIOU